



COMUNE di POGGIOFIORITO
PROVINCIA DI CHIETI

P.ZZA DELLA VITTORIA N. 1
66030 POGGIOFIORITO
C.F. P.I. 00178630695
e-mail: protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it

tel. 0871/930125 fax 0871/938337
PEC: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it

DECRETO DEL SINDACO
PROT. N. 1031 DEL 25/03/2020

**Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 --
Determinazioni per lo svolgimento delle riunioni della Giunta in videoconferenza.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale;
- il Ministero della Salute, il 22.02.2020, diramava la Circolare n. 5443, contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da coronavirus;
- il Consiglio dei Ministri adottava, altresì, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica :
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

RILEVATO CHE, a riguardo, la Regione Abruzzo, a motivo della diffusività del virus e delle condizioni di estrema urgenza e necessità, emanava le ordinanze n. 1 del 26.02.2020 e n. 2 dell'8.03.2020, inerenti alla prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

ATTESO, altresì, che l'OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus "pandemia";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/03/2020;

DATO ATTO CHE:

- il sopra richiamato DPCM 8/3/2020 ha previsto che "siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti" (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);

- l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 testualmente recita:"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

VERIFICATO che nel Comune di Poggiofiorito non è vigente alcuna regolamentazione sulle modalità di svolgimento di sedute in videoconferenza e che, pertanto, è necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori giuntali con possibilità dei componenti di partecipazione a distanza, videoconferenza e/o teleconferenza o altra modalità telematica, nel rispetto della collegialità e della parità di trattamento dei singoli componenti, nel rispetto delle disposizioni emanate per contrastare la contingente emergenza sanitaria;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

in via straordinaria, fino al termine dell'emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020 (31.07.2020), per l'epidemia da COVID-19, le sedute della Giunta potranno svolgersi anche in modalità a distanza, videoconferenza e/o teleconferenza o altra modalità telematica.

A tal fine stabilisce i seguenti principi di trasparenza e tracciabilità:

a) le sedute di Giunta Comunale, potranno svolgersi validamente anche senza la presenza fisica di tutti i suoi componenti presso la consueta sala dell'adunanza. Dette sedute possono essere tenute in forma completamente "a distanza" tramite collegamento telematico, mediante applicativo idoneo (WhatsApp, Hangouts -applicativo di Gmail di Google- Supporto Telematico offerto dal Suap Sangro Aventino e simili);

b) la convocazione delle sedute avviene secondo le consuete modalità e con invio via email delle proposte di deliberazione che saranno poste all'ordine del giorno;

c) il Sindaco gli Assessori ed il Segretario comunale possono partecipare alla Giunta comunale anche collegandosi in videoconferenza da luoghi tutti diversi dalla sede istituzionale del Comune di Poggiofiorito; in ogni caso, la seduta di Giunta Comunale alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in videoconferenza, si intende svolta nella sala Giunta, a ciò adibita, sita nella sede comunale in Piazza della Vittoria n. 1;

d) l'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità dei componenti, fermo restando i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come i quorum deliberativi; nei computi dovranno essere considerati i componenti eventualmente presenti nella sala dell'adunanza e quelli collegati in videoconferenza da altro luogo;

e) il numero legale andrà verificato all'inizio della votazione di ciascun punto all'ordine del giorno, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti;

f) la votazione delle deliberazioni sarà svolta per appello nominale con riepilogo, da parte del Segretario comunale, dell'esito della votazione;

g) al termine della riunione, il Segretario comunale riepilogherà tutte le decisioni assunte, richiamando per ognuna, i voti favorevoli, contrari e astenuti;

h) nei verbali delle deliberazioni assunte il Segretario comunale evidenzierà la circostanza delle modalità di partecipazione degli intervenuti; la pubblicazione e conservazione degli atti approvati avverrà secondo le consuete modalità;

h) Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza;

- a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;

- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione. Verrà trasmesso a tutti i componenti della Giunta e al Segretario comunale. Nella prima seduta successiva, la Giunta comunale, in via preliminare, ne farà proprio il contenuto.

Poggiofiorito, lì, 25/03/2020.



IL SINDACO

Dott. Remo D' Alessandro

